



COMUNE DI CARBONARA DI PO

PROVINCIA DI MANTOVA

C.F. 80005790201

P.IVA 00418200200

Tel. 0386 41549

info@comune.carbonaradipo.mn.it

Strada Provinciale Ferrarese,

Fax.0386 41694

www.comune.carbonaradipo.mn.it 35

Cap. 46020

N. 11/2013 Reg. Ordinanze

Prot. n. 775

Reg. n. 213 Albo On-Line

ORDINANZA INERENTE NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI A GAS GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO), A GAS METANO E IMPIANTI ELETTRICI DURANTE MERCATI, FIERE, SAGRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SIMILARI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO.

Il Responsabile del servizio Tecnico - Polizia Locale

PREMESSO che nel territorio del Comune di Carbonara di Po su aree pubbliche o aperte al pubblico, si organizzano e svolgono mercati e manifestazioni a vario titolo, con presenza di operatori, stands gastronomici, autonegozi, ecc. e che:

- si utilizzano impianti a GPL (gas di petrolio liquefatto) e/o gas metano;
- si utilizzano impianti elettrici alimentati alla tensione di 220/400 Volt alimentati dalla rete di distribuzione o da piccoli gruppi elettrogeni;
- **CONSIDERATO** che:
 - il gas metano da rete è un gas infiammabile e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, esplosioni con danni a persone e cose;
 - il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bidoni e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, esplosioni con danni a persone e cose;
 - il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo.
 - L'utilizzo di impianti elettrici realizzati all'aperto ed in modo provvisorio può creare un rischio di elettrocuzione sia per gli operatori che per chi frequenta tali aree;
- **RILEVATO** dalle cronache nazionali e locali il verificarsi di incidenti, anche gravi, dovuti ad esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre o mercati;
- **EVIDENZIANDO** la necessità di adottare un regolamento che recepisca le indicazioni date dalle norme CEI per la corretta realizzazione manutenzione degli impianti elettrici utilizzati nelle aree in oggetto;
- **IN ATTESA** che a livello nazionale vengano regolamentate in modo specifico le modalità di gestione degli impianti alimentati a GPL contenuto in bidoni e a gas metano da rete;
- **VISTE** le norme nazionali UNI-CIG e le norme CEI 64-8;
- **VISTO** il Decreto 26.11.1998 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.1998;



COMUNE DI CARBONARA DI PO

PROVINCIA DI MANTOVA

Tel. 0386/41549 Fax.
0386/41694
C.F. 80005790201
P.IVA 00418200200

Cap. 46020
Via Prov. Ferrarese, 35

- **VISTO** il Decreto 22.01.2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.03.2008;
- **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Che durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL e/o a gas metano impiegati nelle stesse:

1. L'impianto a gas metano deve avere caratteristiche e funzionalità conformi a quanto previsto dal Decreto 22.01.2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; l'impresa installatrice rilascia dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all'allegato II, che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL e/o a gas metano è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico.
3. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.
4. Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - c) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stands gastronomici;
5. Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione e per gas metano alimentati da rete.
- Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 4) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto market e simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia (ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia la UNI 7129: 2001, UNI 7131:1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.)

A tal fine la dichiarazione deve essere resa in conformità al modello di cui all'allegato III che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.



COMUNE DI CARBONARA DI PO

PROVINCIA DI MANTOVA

Tel. 0386/41549 Fax.
0386/41694
C.F. 80005790201
P.IVA 00418200200

Cap. 46020
Via Prov. Ferrarese, 35

6. Le dichiarazioni di cui al punto 1 e punto 5, in corso di validità, devono essere esibite agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.
7. Gli operatori che utilizzano impianti a GPL o gas metano, dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.
8. E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL e/o a gas metano.
9. Fatto salvo che l'attribuzione del posto ove collocare il banco o auto market o similare nell'ambito dei mercati fissi rientra nelle competenze di questo Comune, che vi provvederà tenendo in opportuna considerazione tutti gli aspetti legati alla sicurezza, per quanto concerne invece i mercati comunque denominati e le manifestazioni che hanno carattere di temporaneità (fiere, sagre, manifestazioni locali, ecc.) ove vi sia l'impiego di apparecchi utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) la collocazione degli stessi dovrà preferibilmente avvenire sul lato perimetrale dell'area adibita a "mercato o similare" garantendo una distanza minima di mt. 5.00 da eventuali fabbricati anche al fine di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. Non è ammessa nelle vicinanze la presenza di pozzetti, griglie grate od altro a protezione di aree sottostanti il piano di normale calpestio.
10. In quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ove applicabile ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6 kg – 21A 89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL o gas metano. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO. Una dotazione adeguata di estintori dovrà essere prevista anche all'interno degli stands gastronomici.
11. Le bombole di gpl utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80 % del proprio volume ed esclusivamente da parte di Ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80 % effettuato abusivamente presso distributori stradali di gpl può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.
12. Che gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura soddisfino alle indicazioni sotto riportate:
13. I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti.
14. L'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone. Sono sconsigliati gli attraversamenti aerei.



COMUNE DI CARBONARA DI PO

PROVINCIA DI MANTOVA

Tel. 0386/41549 Fax.
0386/41694
C.F. 80005790201
P.IVA 00418200200

Cap. 46020
Via Prov. Ferrarese, 35

15. Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone che frequentano la manifestazione. Qualora non sia possibile eseguire i collegamenti come indicato, si dovrà valutare la possibilità di cambio di posizione, di spostamento del punto di fornitura o l'adozione di idonee cautele.
16. Gli allacciamenti dovranno possedere idonee caratteristiche di robustezza meccanica, protezione, contro i danneggiamenti e contro gli agenti atmosferici. Qualsiasi allacciamento o impianto provvisorio dovrà essere eseguito solo con inserzione di prese/spina, utilizzando quadri e collegamenti adatti all'uso esterno e provvisti di idonea certificazione. Sono vietati i collegamenti con morsetti o giunzioni nastrate.
17. Gli impianti dei banchi di vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. L'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato.
18. Nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del piano di zonizzazione acustica del comune di Felonica suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata.
19. Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro.
20. Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale e amministrativa per le violazioni a quanto indicato nella presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino.

In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo pretorio avvenuta il



COMUNE DI CARBONARA DI PO

PROVINCIA DI MANTOVA

Tel. 0386/41549 Fax.
0386/41694
C.F. 80005790201
P.IVA 00418200200

Cap. 46020
Via Prov. Ferrarese, 35

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet www.comune.carbonaradipo.mn.it nonché attraverso altri canali di informazione.

Di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: servizio di Polizia Locale, comando compagnia Carabinieri, Prefettura di Mantova, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova.

Il personale della Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Carbonara di Po li, 25 LUG. 2013



Il Responsabile del servizio Tecnico - Polizia Locale
(Geom. Admo Zecchi)